



"STATUTO"

ART. 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione non riconosciuta con la denominazione "DONARE RENDE FELICI".

ART. 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha la sua sede in Erice (Tp), all'indirizzo di Via Strada Statale 113 n° 1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - Scopo - Oggetto

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: fondamento dell'attività associativa è il volontariato, un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ispirata a principi etici e cattolici. Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione ha inoltre lo scopo di:

- organizzare e/o partecipare ad eventi socioculturali ed enogastronomici rivolti alla valorizzazione dei prodotti del territorio agro-ericino e non solo.
- organizzare e/o partecipare a sagre e manifestazioni per la valorizzazione delle tradizioni locali e religiose
- organizzare e/o partecipare ad eventi di carattere ricreativo, artistico e sportivo.

ART. 4 - Associati e Adesione all'Associazione

Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi le persone fisiche che abbiano in possesso i requisiti di onorabilità e non abbiano ricevuto condanne penali.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare alla sede dell'Associazione una domanda, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza. Deve contenere inoltre la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

All'accoglimento della domanda decide il consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa.

Gli associati si distinguono in sostenitori e ordinari. Sono sostenitori le persone che partecipano alla costituzione di particolari fondi necessari per l'avviamento o per l'esercizio delle attività sociali. Sono ordinari tutti gli altri associati.

L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi straordinari, in base al presente statuto. Ha diritto di partecipare alle assemblee generali e periferiche e di avere, da

parte degli organi dell'Associazione, l'assistenza e la tutela previste dagli scopi sociali, solo se in regola con il pagamento delle quote associative dovute.

L'associato, oltre ad essere tenuto all'osservanza scrupolosa e puntuale delle norme del presente statuto, ha comunque l'obbligo di conformarsi a tutte le delibere, decisioni, direttive e convenzioni adottate dagli organi dell'Associazione, né può compiere atti incompatibili con l'appartenenza ad essa.

L'associato può recedere dall'Associazione. Il recesso deve essere esercitato entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'associato può essere espulso nelle ipotesi di inadempienza degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione. L'espulsione è dichiarata, per accertata inadempienza, dal comitato esecutivo e deve essere motivata.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'assemblea dei giovani.

ART. 6 - Assemblea degli associati

L'assemblea generale è costituita da tutti gli associati, sostenitori ed ordinari.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria; si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di marzo, su convocazione di del Presidente o di chi, in sua vece, abbia il potere-dovere di convocarla.

L'assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga necessario. Qualora un terzo dei componenti del consiglio direttivo o un quinto degli associati faccia richiesta scritta al Presidente di convocazione dell'assemblea, questi la deve convocare entro sette giorni. La richiesta di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata agli associati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea mediante lettera, anche consegnata a mano a ciascun associato, ovvero con l'affissione dell'avviso nei locali della sede sociale o con e mail.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno, nonché l'indicazione della data, dell'ora e del luogo fissati per la seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta; la seconda convocazione non può essere fissata nella stessa giornata.

In caso di urgenza il termine della convocazione può essere ridotto a tre giorni.

ART. 7 - Voto, validità e poteri dell'Assemblea

Hanno diritto al voto in assemblea gli associati che risultano iscritti nel libro dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta; nessun associato può rappresentare più di tre



associati. Il sistema di votazione è quello dell'appello nominale, salva diversa deliberazione dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano approvate con la maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei voti totali dell'Associazione. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide e vincolano tutti gli associati quando siano rappresentati almeno un terzo dei voti totali. Le deliberazioni relative alle modifiche del presente statuto sono valide solo se approvate da almeno due terzi dei voti totali dell'Associazione.

Quella relativa all'eventuale scioglimento dell'Associazione è valida solo se approvata almeno dai due terzi dei predetti voti totali.

L'assemblea generale ha le seguenti attribuzioni:

1) in sede ordinaria;

a) determina le direttive da seguire per il raggiungimento degli scopi sociali e per la risoluzione dei problemi del settore ove operano gli associati;

b) elegge il Consiglio Direttivo;

c) elegge il Presidente;

d) approva il bilancio annuale e i regolamenti, delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

2) in sede straordinaria delibera in merito ad eventuali modifiche del presente statuto ed all'eventuale scioglimento, liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

Art.8 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto tra gli associati dall'assemblea generale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha la funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Associazione e ne è responsabile.

In particolare:

a) sovrintende all'attività degli organi associativi e li controlla;

b) presiede il Consiglio Direttivo;

c) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale con facoltà, di nominare procuratori per singoli atti.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che è eletto dall'assemblea, e da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea stessa, che ne determina anche il numero; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso il Presidente dovrà provvedere almeno ad una riunione semestrale. La convocazione avverrà normalmente mediante lettera da consegnare a mano o mediante e mail contenente l'ordine

del giorno, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. Le sedute sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti. Ogni componente ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo: „

- a) determina la politica associativa nell'ambito degli indirizzi generali e programmatici deliberati dall'assemblea, perseguendo gli scopi sociali;
- b) designa, tra gli associati, i rappresentanti dell'Associazione verso tutti gli enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali, in cui sia richiesta od opportuna la presenza dell'Associazione stessa;
- c) esamina ed approva la relazione generale annuale del Presidente, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'assemblea;
- d) esamina ed approva i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal tesoriere, da sottoporre all'ulteriore approvazione dell'assemblea, unitamente alla relazione illustrativa dei bilanci stessi;
- e) nomina nel proprio seno il Segretario, il Tesoriere
- f) attribuisce la carica di socio onorario „ „

Art 10 - L'assemblea dei giovani

L'assemblea è costituita da almeno 8 giovani con età al momento della costituzione compresa tra i 14 ed i 18 anni. Condizione indispensabile è che almeno uno dei genitori faccia parte dell'assemblea degli associati.

Scopo dell'assemblea dei giovani è quella di sensibilizzare i giovani verso il mondo del volontariato rendendoli partecipi in prima persona.

Non sono previste quote associative ed ogni iscrizione è comunque sottoposta al giudizio positivo del consiglio direttivo.

ART. 11 - Fondi dell'Associazione

I fondi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative annuali a carico degli associati, che dovranno essere versate presso la sede dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di marzo di ogni anno, il cui ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive, enogastronomiche e culturali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione

ART. 12 - Avanzi di gestione

E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

ART. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di "associazioni non riconosciute".

